



ORDINANZA N°304/2015

IL SINDACO

Vista l'autorizzazione di polizia amministrativa n° 24/TEMP./2015 rilasciata in data 27.05.2015 a favore del Signor Dario Migliorini, nato a Siena (SI) il 14.09.1982 e residente a Siena (SI), in Via Salimbeni – Taverne D'Arbia, 3 (codice fiscale: MGLDRA82P14I726L), in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa Montenegro s.r.l., con sede a Grosseto, in Via Aurelia Nord, 76/11 (partita I.V.A.: 01466650536), con la quale si autorizza lo svolgimento di "trattenimenti musicali con ballo all'interno della discoteca denominata "La Capannina", ubicata a Castiglione della Pescaia, in del Cinghiale, snc, dal 01.06.2015 al 30.09.2015, dalle ore 21.00 alle ore 04.00 del giorno successivo;

Vista l'ordinanza n° 300/2015 dell'11.09.2015 emessa nei confronti del signor Dario Migliori, con la quale si ordinava la sospensione immediata dell'attività di cui al punto precedente fino alla presentazione di nuova taratura dell'impianto per riportare i livelli al di sotto della soglia di applicabilità del criterio differenziale, trasmettendo le nuove misure del tecnico competente attestanti i livelli sonori conseguiti a seguito di nuova taratura e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle soluzioni tecniche per garantire il mantenimento di tali impostazioni del limitatore dell'impianto elettroacustico nonché dichiarazione del rispetto delle altre prescrizioni a suo tempo individuate dal tecnico stesso (spegnimento cassa orientata verso agriturismo, orientamento cassa spia in direzione opposta a agriturismo) per inquinamento acustico;

Vista la documentazione tecnica a firma del ing. Mauro Agostini e le certificazioni richieste dall'ARPAT, inoltrate dal signor Dario Migliorini con P.E.C. del 21/09/2015 (opecc228.20150921162956.19692.40.1.2012);

Ritenuto revocare l'ordinanza dirigenziale n° 300 dell'11.09.2015 in quanto risultano soddisfatte le condizioni richieste nella relazione a firma del Responsabile del Settore Agenti Fisici dell'ARPAT (protocollo generale n° 23587 del 08.09.2015);

Visto l'articolo 4 del DPCM 14.11.1997;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Visto l'art. 21- Bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

REVOCA


Per le motivazioni indicate in premessa, l'ordinanza n° 300/2015 dell'11.09.2015 relativa alla sospensione immediata dell'attività di diffusione di musica all'interno del pubblico esercizio di discoteca denominata "La Capannina", ubicata a Castiglione della Pescaia, in del Cinghiale.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dal D.lgs 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

Pagina 1 di 2





COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Provincia di Grosseto

Settore Avvocatura
Ufficio Polizia Amministrativa



1. la notifica del presente atto al Signor Dario Migliorini, in premessa generalizzato;
2. la trasmissione al Corpo di Polizia Municipale di Castiglione della Pescaia, al Comando Stazione Carabinieri di Castiglione della Pescaia e al Comando Brigata della Guardia di Finanza di Castiglione della Pescaia.

Dalla Residenza Municipale, 22 settembre 2015

Il Sindaco
(*Giancarlo Farnetani*)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate. Certificato rilasciato da: Infocamere SCPA.